


N. 10075/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07944/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7944 del 2014, proposto da:

Paolo Tiriaca, rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

nei confronti di

Melania D'Orazio, Elisa Zerbini, Giovanna Parri;

per l'annullamento

decreto del MIUR n. 235/2014 del 1° aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015,

2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in tale fascia aggiuntiva di parte ricorrente quale congelato SSIS,

ove occorra del DM 8 aprile 2009 n. 42 ove interpretato nel senso di ritenere che la mancata richiesta di iscrizione in GAE entro i termini ivi indicati comportasse la decadenza dalla possibilità di chiedere l'iscrizione una volta ottenuta l'abilitazione, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali,

in subordine del D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 nella parte in cui non consente l'inclusione di parte ricorrente in I fascia delle graduatorie di istituto,

e per il riconoscimento del diritto

di parte ricorrente quale docente congelato SSIS iscritto all'a.a. 2005/2006 a seguito di mancata iscrizione con riserva nel 2009 ad essere collocato nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha rivestito la posizione di congelato SSIS per essersi iscritto alla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario in data 2005, iscrizione poi sospesa per la frequenza del corso di dottorato;

Rilevato che la sezione si è occupata della questione con l'ordinanza del 4 ottobre 2013 n. 3862 confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, ord. 22 gennaio 2014, n. 218 e infine con la sentenza n. 5912 del 4 giugno 2014;

Osservato che nel presente ricorso già risulta fissato il merito per l'udienza pubblica del 23 aprile 2015 e che, nelle more parte ricorrente, in relazione all'elevato numero di controinteressati, va autorizzato alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di non poter confermare il decreto monocratico n. 4254 dell'11 settembre 2014, dati i precedenti della sezione sull'argomento;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto di ordinare all'Amministrazione che il ricorrente venga inserito con riserva dell'esito del giudizio di merito nella graduatorie ad esaurimento – fascia aggiuntiva per la classe di materia A049 presso l'USR per l'Umbria;

Ritenuto che le spese della fase cautelare vadano al merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- autorizza il ricorrente in epigrafe indicato alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto non conferma il decreto monocratico n. 4254 dell'11 settembre 2014, e dispone l'iscrizione con riserva del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento – fascia aggiuntiva per la classe di concorso A049 presso l'USR Umbria.

Spese della fase cautelare al merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)